

1 Ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica, RS 910.181

1.1 Situazione iniziale

L'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica disciplina gli aspetti tecnici di diversi ambiti dell'ordinanza sull'agricoltura biologica, come per esempio i concimi e i prodotti fitosanitari ammessi, gli additivi e le sostanze ausiliarie che possono essere utilizzati nelle derrate alimentari nonché le misure per garantire l'adempimento dell'ordinanza sull'agricoltura biologica nelle importazioni.

Le disposizioni dell'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica sono riconosciute equivalenti a quelle corrispettive dell'UE conformemente all'allegato 9 dell'Accordo agricolo con l'UE. Il 1° gennaio 2022 sono entrati in vigore il nuovo Regolamento UE relativo alla produzione biologica (UE) 2018/848¹ e i relativi atti di esecuzione. Nel quadro dell'adeguamento autonomo, l'ordinanza sull'agricoltura biologica e l'ordinanza del DEFR sull'agricoltura biologica vengono adeguate alle nuove disposizioni del Regolamento UE relativo alla produzione biologica. In questo modo s'intendono eliminare al più presto le divergenze critiche rispetto alle disposizioni UE ed evitare ostacoli tecnici al commercio nel settore biologico.

1.2 Sintesi delle principali modifiche

- a) Le esigenze relative agli aromi utilizzati nei prodotti biologici vengono inasprite.
- b) Per la produzione di lievito biologico l'aggiunta di estratto o di autolisato di lievito convenzionale è ammessa solo fino al 31.12.2023.
- c) Per la produzione di derrate alimentari biologiche trasformate, a partire dal 1° gennaio 2025, le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente sono ammesse soltanto per la preparazione di alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia.
- d) All'allegato 3b sono aggiornate le versioni determinanti dei regolamenti UE rilevanti per l'articolo 3c.

1.3 Commento ai singoli articoli

Articolo 3 capoverso 1 lettera c

Nelle derrate alimentari biologiche potranno essere utilizzate soltanto le preparazioni aromatiche e le sostanze aromatizzanti naturali che adempiono le esigenze seguenti:

- il componente aromatizzante contiene esclusivamente sostanze aromatizzanti naturali (art. 10 cpv. 1 lettere a e b dell'ordinanza del 16 dicembre 2016² sugli aromi), e
- il componente aromatizzante è ottenuto esclusivamente o almeno per il 95 per cento, in peso, dalla materia prima a cui fa riferimento (art. 10 cpv. 1 lett. c dell'ordinanza sugli aromi).

Gli aromi utilizzati nelle derrate alimentari biologiche non devono essere biologici.

Articolo 3a capoverso 2

Per la produzione di lievito biologico l'aggiunta di estratto o di autolisato di lievito non biologico nella misura del 5 per cento al massimo è ammessa fino al 31 dicembre 2023. Perciò il capoverso 2 è abrogato.

¹ REGOLAMENTO (UE) 2018/848 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio

² RS 817.022.41

Articolo 3d (nuovo)

Il trattamento dei prodotti biologici con la tecnologia della resina scambiatrice di ioni è stato valutato più volte nel corso degli anni e in relazione a diverse applicazioni dall'EGTOP (Gruppo di esperti per la consulenza tecnica sulla produzione biologica dell'UE)³, il quale è sempre giunto alla conclusione che questo trattamento non soddisfa gli obiettivi e i principi dell'agricoltura biologica. Ciò è dovuto all'elevato grado di purezza delle sostanze prodotte, che potrebbe trarre in inganno il consumatore sulla vera natura del prodotto.

Secondo le disposizioni transitorie, a partire dal 1° gennaio 2025 le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente saranno ammesse solo per la preparazione di alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia secondo l'ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016⁴ sulle derrate alimentari destinate alle persone con particolari esigenze nutrizionali (ODPPE), in modo che possano essere soddisfatti i requisiti di purezza delle sostanze utilizzate.

Allegato 3b

Nell'allegato sono elencate le versioni aggiornate dei regolamenti UE determinanti per il rimando diretto al diritto europeo nell'articolo 3c.

Disposizioni transitorie

Per dare al settore tempo sufficiente per adeguarsi alle nuove disposizioni di cui all'articolo 3a e 3d sono fissati i seguenti termini transitori.

- L'aggiunta di estratto o autolisato di lievito non biologico nella misura del 5 per cento al massimo per la produzione di lievito biologico è ammessa fino al 31 dicembre 2023.
- Le pratiche con resina scambiatrice di ioni e adsorbente, a meno che non si tratti della preparazione di alimenti per lattanti, alimenti di proseguimento, alimenti a base di cereali e altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, sono ammesse fino al 31 dicembre 2024.

1.4 Ripercussioni

1.4.1 Confederazione

Nessuna ripercussione rilevante

1.4.2 Cantoni

Nessuna ripercussione rilevante

1.4.3 Economia

Gli adeguamenti sono rilevanti dal profilo economico, poiché creano i presupposti affinché la legislazione svizzera nell'ambito dei prodotti biologici continui a essere riconosciuta equivalente alle corrispondenti disposizioni dell'UE. Questo è a sua volta imprescindibile per mantenere un libero scambio di merci tra la Svizzera e l'UE privo di ostacoli nel quadro dell'allegato 9 dell'Accordo agricolo

1.5 Rapporto con il diritto internazionale

Le disposizioni corrispondono in larga misura a quelle vigenti nell'Unione europea. Con le modifiche proposte si garantisce il mantenimento dell'equivalenza delle prescrizioni legali e amministrative elencate nell'allegato 9 appendice 1 dell'Accordo agricolo.

³ EGTOP Food Report I (2012), EGTOP Food Report III (2014), EGTOP Wine Report (2015), EGTOP Food Report VI (2019). Consultabile su: https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en

⁴ RS 817.022.104

Il 1° gennaio 2022 entra in vigore il nuovo Regolamento UE relativo alla produzione biologica (UE) 2018/848, che prevede diverse autorizzazioni ad emanare atti di esecuzione. Alcuni di questi atti sono ancora nelle rispettive procedure legislative. Pertanto la verifica esaustiva dell'equivalenza delle disposizioni e la relativa implementazione nel diritto svizzero saranno possibili solo in un secondo tempo.

1.6 Entrata in vigore

L'ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2023.

1.7 Basi legali

Articolo 16k capoverso 1 dell'ordinanza del 22 settembre 1997 sull'agricoltura biologica (RS 910.18)